

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: LAVORO E RISCHIO CALDO 2026: OBBLIGHI E MISURE PER I DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro devono prestare attenzione ai rischi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nelle giornate di caldo. Per tale motivo è necessario monitorare il sito Worklimate e attenersi alle indicazioni fornite da INPS, INL e Regioni. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

LAVORO E RISCHIO CALDO 2026: OBBLIGHI E MISURE PER I DATORI DI LAVORO			
PREMESSA	La nuova ondata di calore che sta interessando il territorio nazionale ha richiesto anche quest'anno alle Regioni di adottare le consuete ordinanze per contemperare le esigenze produttive con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il meccanismo invece è omogeneo: il divieto di lavoro non è automatico, ma scatta nelle sole giornate e aree in cui la mappa previsionale del portale Worklimate (sviluppato da INAIL e CNR) segnala un livello di rischio termico "Alto" per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, con riferimento alle ore 12:00. <table><tr><td>SITO UFFICIALE WORKLIMATE</td></tr><tr><td>https://www.worklimate.it/</td></tr></table> La fascia oraria interdetta ricorrente è quella compresa tra le 12:30 e le 16:00. I settori più frequentemente coinvolti sono agricoltura e florovivaismo, cantieri edili, cave, logistica di piazzale e, nelle ordinanze più recenti, la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita (rider). La verifica del rischio va effettuata quotidianamente consultando le mappe disponibili nella sezione previsioni del portale Worklimate. A queste misure si è affiancata l'iniziativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che con la nuova nota 5484/2026, ha fornito indicazioni operative per l'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro esposti al rischio termico. Il documento richiama le note già emanate in materia e il Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche (Dm 95/2025)	SITO UFFICIALE WORKLIMATE	https://www.worklimate.it/
SITO UFFICIALE WORKLIMATE			
https://www.worklimate.it/			

	L'attenzione dell'Ispettorato si concentra in particolare sui settori dell'edilizia civile e stradale, dell'agricoltura, della logistica e delle attività di consegna a domicilio, comparti nei quali l'aumento delle temperature incide direttamente sull'incremento del rischio infortunistico.
NORMATIVA GENERALE	Il rischio da calore rientra nell'ambito della valutazione dei rischi disciplinata dall'articolo 28 del Dlgs 81/2008. I datori di lavoro sono tenuti a considerare, tra gli altri fattori, ◆ lo svolgimento non occasionale di mansioni all'aperto, ◆ la collocazione dell'orario di lavoro nelle fasce più calde della giornata, ◆ le attività che comportano un intenso sforzo fisico anche in abbinamento a dispositivi di protezione individuale, ◆ l'ubicazione del luogo di lavoro ◆ le caratteristiche soggettive dei lavoratori, quali età, condizioni di salute e genere. In sede di controllo, gli ispettori verificano che il rischio da stress termico ambientale risulti effettivamente valutato nel Documento di valutazione dei rischi e, ove applicabile, nel Piano operativo di sicurezza, con particolare riguardo ai settori indicati. La sola valutazione formale non è considerata sufficiente: l'accertamento ha ad oggetto prioritario anche la previsione e la concreta attuazione delle misure di prevenzione e protezione, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l'organizzazione di pause in aree ombreggiate o rinfrescate, la disponibilità di acqua fresca e l'utilizzo di indumenti leggeri e traspiranti. Gli obblighi di valutazione e prevenzione non riguardano esclusivamente il lavoro all'aperto. Il rischio da stress termico deve essere considerato anche negli ambienti chiusi nei quali temperatura, umidità, scarsa ventilazione, presenza di macchinari o intensità dell'attività fisica possano determinare condizioni pericolose (come per esempio capannoni, magazzini, cucine, lavanderie, serre e locali nei quali siano presenti macchinari o lavorazioni che producono calore.).
NUOVA NOTA DELL'ISPETTORATO: POTERI E OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PREPOSTO	La nota dell'Ispettorato pone l'accento su un aspetto operativo di rilievo: la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche che determinino un rischio non accettabile per la salute dei lavoratori. Tale facoltà di intervento non compete soltanto al datore di

	lavoro, ma grava anche sul preposto, chiamato a vigilare in prima linea sulle condizioni concrete di svolgimento della prestazione. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a ◆ garantire un'adeguata informazione e formazione su colpi di calore e procedure di primo soccorso, sia ai lavoratori sia ai preposti, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in fase di valutazione dei rischi ◆ garantire la sorveglianza sanitaria, da coordinare con il medico competente per individuare eventuali prescrizioni o limitazioni riferite ai lavoratori considerati fragili o maggiormente esposti agli effetti del caldo. Un ulteriore profilo di novità riguarda i poteri del personale ispettivo. In assenza della valutazione del rischio o della concreta attuazione delle misure di prevenzione, anche gli ispettori possono impartire una prescrizione di blocco ◆ per l'assenza della valutazione del rischio microclima, oppure ◆ per la mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione. A questo si affianca la possibilità di un ordine di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del Codice di procedura penale. La ripresa delle lavorazioni interessate resta condizionata all'adozione di tutte le misure necessarie a evitare o ridurre il rischio accertato.
REGIONI INTERESSATE CALENDARIO E SETTORI	Le ordinanze regionali possono essere modificate, prorogate o sostituite nel corso dell'estate. Il datore di lavoro deve pertanto verificare il provvedimento vigente sul sito istituzionale della Regione nella quale viene svolta l'attività, controllandone settori interessati, fasce orarie, condizioni di applicazione ed eventuali esclusioni. Nelle Regioni interessate il datore di lavoro deve innanzitutto verificare se le proprie lavorazioni rientrano tra i settori richiamati dall'ordinanza applicabile e, in caso affermativo, consultare ogni giorno la mappa di rischio del territorio: solo nelle giornate con livello "Alto" il divieto diventa operativo. Attenzione anche al fatto che le ordinanze non sostituiscono gli obblighi generali previsti dal D.Lgs. 81/2008: resta fermo l'obbligo di valutare il rischio da microclima severo caldo nel DVR e di adottare misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate, anche per attività non direttamente sospese. Tra le misure ricorrenti rientrano la riorganizzazione degli orari con anticipo delle lavorazioni più gravose alle prime ore del mattino, pause frequenti in aree ombreggiate o climatizzate, idratazione costante, formazione del personale e sorveglianza sanitaria, con attenzione particolare ai lavoratori

	più suscettibili (anziani, neoassunti, non acclimatati, soggetti con patologie croniche). La violazione delle ordinanze può comportare l'applicazione dell'articolo 650 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. Restano inoltre applicabili le specifiche responsabilità e sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in caso di omessa valutazione del rischio o mancata adozione delle misure di prevenzione. La responsabilità deve essere verificata con riferimento alle attribuzioni e alla condotta concretamente tenuta da ciascun soggetto.
GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE: CIGO E CISOA	Va ricordato che le imprese dispongono di uno strumento nazionale sempre attivabile in caso di sospensione o riduzione dell'attività per eventi meteo: ◆ la Cassa integrazione ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili, tra cui rientrano le temperature elevate che impediscono lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni all'aperto ◆ la CISOA per il settore agricolo; La domanda di CIGO consente di gestire i periodi di stop senza oneri retributivi diretti sull'azienda, a tutela sia della continuità d'impresa sia del reddito dei lavoratori Le domande si presentano dal portale INPS nella sezione Servizi per aziende e consulenti → CIG e Fondi di solidarietà → OMNIA Integrazioni Salariali, con due causali distinte: 1. «evento meteo» per «temperature elevate» (sospensione autonoma su valutazione RSPP) e 2. «sospensione per ordine di PA» (in presenza di ordinanza); entrambe rientrano negli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), quindi senza esame congiunto preventivo né contribuzione addizionale
COSA DEVE FARE SUBITO IL DATORE DI LAVORO	1. Verificare se nella propria Regione è vigente un'ordinanza. 2. Controllare se il settore e la lavorazione rientrano nel divieto. 3. Consultare quotidianamente Workclimate. 4. Verificare che il rischio caldo sia valutato nel DVR e, quando previsto, nel POS. 5. Definire orari, pause, turnazioni, acqua e aree di recupero. 6. Informare preposti, lavoratori e addetti al primo soccorso. 7. Individuare lavoratori maggiormente suscettibili con il medico competente. 8. Stabilire chi dispone l'interruzione delle lavorazioni e come viene comunicata. 9. Conservare evidenza dei controlli e delle misure adottate.

	10. Valutare con il consulente la richiesta di CIGO, CISOA o altro ammortizzatore applicabile.
--	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti